

# Indebiti pensionistici

Aggiornata al 05/11/2017

A cura di P. Zani

## Indebiti prestazioni pensionistiche

### Un po' di storia

### Redditi e pensioni – reddito di riferimento

#### Normativa applicata fino al 31 marzo 2009

- Fino al 31 marzo 2009 il reddito da considerare ai fini del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito era quello dell'anno in corso. Fanno eccezione le prestazioni erogate ai minorati civili per le quali viene utilizzato il reddito dell'anno precedente.
- I limiti reddituali sono stabiliti con riferimento all'anno di spettanza della prestazione. L'arco temporale di validità del reddito coincide con l'anno solare.

## Indebiti prestazioni pensionistiche

### Novità introdotte dalla legge 30/12/2008 n° 207

L'art. 35 comma 8 e 9 della legge n° 207/2008 stabilisce:

- ▶ 8. Ai fini della **liquidazione o della ricostituzione** delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge **nell'anno solare precedente**. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni. 9. **In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.**
- ▶ 9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

## Indebiti prestazioni pensionistiche

### Novità introdotte dalla legge n° 78/2009

#### **Art. 15**

Prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, in possesso di dati utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire agli Istituti previdenziali le *informazioni* presenti nelle banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali, residenti in Italia.

#### **Art. 13**

Prevede, modificando il comma 8 dell'articolo 35 della Legge 14/2009, che a decorrere dal 1° giugno 2010

- ❖ si considerano i redditi per la corresponsione delle prestazioni *dal 1° gennaio al 31 dicembre*;
- ❖ per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati sono rilevanti i redditi conseguiti *nello stesso anno*;
- ❖ *l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali* da parte dei pensionati nei confronti degli Enti previdenziali che erogano la prestazione, limitatamente ai *redditi per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria*. La mancata comunicazione dei redditi nei tempi e nei modi stabiliti comporta la sospensione e, successivamente, la revoca della prestazione.

## Indebiti prestazioni pensionistiche

**SCHEMA DI RIEPILOGO**  
 Anno di riferimento dei redditi  
 per tutte le prestazioni collegate al reddito  
*(escluse quelle spettanti ai minorati civili)*

### Prima concessione

PERIODO DI VIGENZA	REDDITO DA UTILIZZARE		LIMITE DI REDDITO
	<i>Reddito da casellario</i>	<i>Altri redditi</i>	
Fino al 30 giugno 2009	anno in corso		anno in corso
Dal 1° luglio 2009 al 31 maggio 2010	anno in corso		1° luglio – 31 dicembre 2009: anno 2009
			1° gennaio – 31 maggio 2010: anno 2010
Dal 1° giugno 2010	anno in corso		anno in corso

## Indebiti prestazioni pensionistiche

Anno di riferimento dei redditi per tutte le prestazioni collegate al reddito  
(escluse quelle spettanti ai minorati civili)

Verifica successiva alla prima concessione di ciascuna prestazione  
collegata al reddito

PERIODO DI VIGENZA	REDDITO DA UTILIZZARE		LIMITE DI REDDITO
	Reddito da casellario	Altri redditi	
Fino al 30 giugno 2009	anno in corso	anno in corso	anno in corso
Dal 1° luglio 2009 al 31 maggio 2010	anno precedente (2008)	anno precedente (2008)	1° luglio – 31 dicembre 2009: anno 2009
			1° gennaio – 31 maggio 2010: anno 2010
Dal 1° giugno 2010	anno in corso	anno precedente	anno in corso

## Indebiti prestazioni pensionistiche

### SCHEMA DI RIEPILOGO

Anno di riferimento dei redditi per le prestazioni ai minorati civili

Prima concessione di ciascuna prestazione collegata al reddito

PERIODO DI VIGENZA	REDDITO DA UTILIZZARE		LIMITE DI REDDITO
	Reddito da casellario	Altri redditi	
Fino al 1° aprile 2009	anno precedente		anno in corso
Dal 1° aprile 2009 al 31 maggio 2010	anno in corso		1° luglio – 31 dicembre 2009: anno 2009
			1° gennaio – 31 maggio 2010: anno 2010
Dal 1° giugno 2010	anno in corso		anno in corso

## Indebiti prestazioni pensionistiche

Anno di riferimento dei redditi per le prestazioni ai minorati civili  
**Verifica successiva alla prima concessione di ciascuna prestazione  
 collegata al reddito**

PERIODO DI VIGENZA	REDDITO DA UTILIZZARE		LIMITE DI REDDITO
	Reddito da casellario	Altri redditi	
Fino al 30 giugno 2009	anno precedente	anno precedente	anno in corso
Dal 1° luglio 2009 al 31 maggio 2010	anno precedente (2008)	anno precedente (2008)	1° luglio – 31 dicembre 2009: anno 2009
			1° gennaio – 31 maggio 2010: anno 2010
Dal 1° giugno 2010	anno in corso	anno precedente	anno in corso

## Indebiti prestazioni pensionistiche

### **Indebiti** Legge n° 412/1991 art. 13

#### Art. 13 comma 2

L'INPS provvede annualmente alla verifica dei redditi influenti e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

#### Art. 13 comma 1

Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione **sia dovuta a dolo dell'interessato**. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

## Indebiti prestazioni pensionistiche

### **Indebiti** Legge n° 88/1989 art. 52

- 1.** Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificata dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
- 2.** Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

## Indebiti prestazioni pensionistiche

Alla luce di quanto detto l'INPS può recuperare solo somme indebite se comunica l'indebito entro l'anno solare immediatamente successivo a quello in cui si è verificato.

### Esempio

- ❖ *Debito maturato nel periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016.*
- ❖ *L'INPS comunica l'indebito nel febbraio 2017*
- ❖ *L'INPS può chiedere legittimamente la restituzione del debito dal 1° gennaio 2016*

Il problema sta nel fatto che l'art. 52 parla di «prestazioni pensionistiche» ergo parrebbero esclusi tutti gli altri indebiti:

- ❖ ANF
- ❖ Maggiorazioni sociali
- ❖ Invalidità civili

## Indebiti prestazioni pensionistiche

### Prescrizione decennale

- ❖ Alle prestazioni indebite...tutte... si applica la prescrizione decennale .
- ❖ Questo vuol dire che l'INPS può legittimamente richiedere la restituzione di somme indebitamente attribuite nell'arco di 10 anni dalla comunicazione ufficiale dell'indebito.

### Esempio

- ❖ *L'INPS comunica, nel novembre 2017, ad un pensionato un indebito per ANF per il periodo dal gennaio 2005 al dicembre 2010.*
- ❖ *L'INPS può recuperare solo il periodo dal novembre 2007 in poi*

**ATTENZIONE !!! La prescrizione va eccepita = richiesta**

**L'INPS non la applica automaticamente**

## Indebiti prestazioni pensionistiche

### Recupero indebiti

L'INPS può recuperare, generalmente su richiesta dell'interessato, ratealmente l'indebitato con i seguenti limiti:

- ❖ L'ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell'importo della prestazione medesima;
- ❖ Il recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell'AGO, deve far salvo in ogni caso l'importo corrispondente al trattamento minimo;
- ❖ Le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo dell'interessato.



## Indebiti prestazioni pensionistiche

- ❖ **Nel caso in cui il debitore sia titolare di più trattamenti pensionistici la trattenuta di un quinto deve essere operata su ciascun trattamento, fermo restando il limite del trattamento minimo, che deve essere salvaguardato sul totale delle prestazioni.**
- ❖ **In ogni caso non possono essere oggetto di trattenuta le somme dovute a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la trattenuta.**

## **Rateizzazione**

- ❖ **Il recupero mediante trattenuta sulla prestazioni pensionistiche deve essere effettuato in un'unica soluzione qualora l'indebitato sia di importo non superiore ad un quinto dell'importo mensile della pensione e sia comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.**
- ❖ **Se non è possibile effettuare il recupero in un'unica soluzione, l'indebitato deve essere recuperato a rate in max. 24 mensilità, in modo che l'importo di ciascuna trattenuta mensile, facendo salvo comunque l'importo corrispondente al trattamento minimo, non sia superiore al quinto dell'importo mensile della pensione e comunque non sia inferiore a euro 10,00.**

## **Rateizzazione**

- ❖ **La rateizzazione del pagamento delle somme indebitamente percepite può essere richiesto dal debitore sia nel caso in cui la restituzione debba avvenire mediante rimessa in denaro sia nel caso in cui la restituzione debba avvenire mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche.**
- ❖ **In caso di rimessa in denaro l'INPS tenuto conto dell'importo dell'indebito e delle condizioni economiche del debitore, può determinare un piano di recupero che preveda versamenti diretti da parte del debitore a scadenze non superiori ad un mese e per periodi che, salvo ipotesi eccezionali, non superino i 24 mesi dal primo versamento.**

## Rateizzazione

- ❖ Nel caso di trattenuta sulla pensione, nel rispetto dei limiti di legge (trattenuta non superiore ad un quinto e importo della rata mensile non inferiore al trattamento minimo) il debitore può chiedere che la rateizzazione delle trattenute sulla prestazione pensionistica avvenga per un periodo inferiore alle 24 mensilità, con eventuale versamento di parte delle somme indebitamente percepite, in un'unica soluzione, mediante rimessa in denaro.

## **Rateizzazione**

**La rateizzazione può essere articolata per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi nei seguenti casi:**

- 1) Nel caso in cui il rispetto del limite del quinto e dell'importo corrispondente al trattamento minimo non consentano di esaurire in 24 mensilità il recupero di quanto indebitamente percepito.**
- 2) Nel caso in cui, valutate le particolari circostanze relative all'importo dell'indebito e alle condizioni economiche del debitore, L'INPS , su richiesta dell'interessato, concordi con lo stesso un diverso piano di recupero.**

## Indebiti prestazioni pensionistiche

### Riferimenti normativi

- ❖ Circ. INPS n° 31 del 2 marzo 2006
- ❖ Previdenza Flash n° 23



A cura di P. Zani